

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**Sez. lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX  
ART 700 E 669-QUATER CPC**

Per **Rita Moretti** (C.F. MRTRTI67P46A662C), nata a Bari il 6 settembre 1967, residente a Livorno, Via Federico Caprilli n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Tallini (C.F. TLLSTR85T48D708W), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 70, giusta delega in atti, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del giudizio a mezzo fax al n. 0771-324554 o a mezzo di posta elettronica certificata avv.estertallini@pec.it,;

Contro:

- **Ministero dell'Istruzione M.I. (già M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A (c.f.:80185250588), elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Via Assarotti 38 - 16122 Genova (c.f. 80152500106);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del Dirigente pro tempore, con sede Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze, ( c.f. 80022410486);

**e nei confronti**

di tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Toscana e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**FATTO**

1) La ricorrente era già dipendente a tempo indeterminato del MIUR, con il ruolo di docente, quando decideva di presentare domanda di partecipazione al concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017, di seguito anche "D.D.G. n. 1259/2017" o "Bando di concorso" (**all. 1 bando di concorso**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 90 del

24/11/2017. Il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, era finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, con assegnazione nei ruoli regionali.

2) L'odierna ricorrente ha partecipato - con esito positivo - al suddetto concorso, collocandosi tra i vincitori, al posto n. 1539 della graduatoria generale di merito (**all. 2 stralcio graduatoria**), la quale veniva dapprima approvata con decreto AOODPIT 1205 del 1/8/2019 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del M.I.U.R., e successivamente rettificata, per la correzione in autotutela di alcuni errori materiali, con decreto AOODPIT 1229 del 7/8/2019 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del M.I.U.R.

3) In data 1/8/2019, con avviso prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019 (**all. 3**), il M.I.U.R., a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, comunicava che risultavano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e, di conseguenza, comunicava la possibilità per i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria di indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili.

4) La Prof.ssa Moretti, purtroppo, era già stata sottoposta ad intervento chirurgico di **emicolectomia sinistra** in seguito al riscontro endoscopico di polipi cancerizzati ad alto rischio di progressione neoplastica, come meglio descritto nella relazione medica in allegato (**all. 4** doc medica Moretti).

5) La **ricorrente veniva assegnata alla Regione Liguria, sua seconda scelta, ed il 12.8.2019**, preso atto della assegnazione nel ruolo regionale della Liguria, inviava una *e-mail* al corrispondente USR **chiedendo l'assegnazione ad una sede che potesse consentirle di effettuare controlli e accertamenti periodici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana**, struttura dove la stessa era stata già sottoposta all'intervento chirurgico di emicolectomia sinistra.

Il M.I. non dava alcun riscontro alla richiesta avanzata.

6) Pertanto, l'odierna ricorrente, assegnata all'istituto **"Savona IV – G. Marconi"**, in data **27.8.2019** stipulava il contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato (**all. 5** assunzione sede di Savona).

7) Nel frattempo, in data **3.3.2020** la Prof.ssa Moretti presentava domanda per ottenere la certificazione dell'*handicap* e dell'invalidità civile di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n.102/2009, ed in data **28.5.2020** si svolgeva la visita per ottenere la certificazione dell'invalidità civile. Infine, in data **4.6.2020** veniva riconosciuto **"l'interessato INVALIDO con riduzione permanente della**

**capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) Percentuale: 34 %” (all. 6 invalidità Moretti).**

9) In data 22.06.2020, la Dirigente rivolgeva istanza al MIUR all’USR Liguria (**all. 7, 8** domanda con allegati) affinché, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, le consentissero, per il prossimo anno scolastico 2020/2021, di effettuare la scelta per una sede di servizio vicina alla propria residenza più consona alle proprie esigenze personali, all’interno della Regione Toscana, preferibilmente nella città di Livorno, in conformità ai risultati conseguiti a seguito della procedura concorsuale ed al proprio stato di invalidità. Al punto 2. Si legge “ *l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”*; ma successivamente precisando alla lettera f) per la mobilità interregionale “**Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. E’ pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell’Ufficio scolastico della regione richiesta.**

*A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”*. Concludendo, quindi, per un bilanciamento tra le specifiche esigenze, ove i diritti ex legge 104/92 hanno assoluta primarietà.

10) In data **11.7.2020** la ricorrente inviava una mail al Direttore dell’Ufficio I della Direzione Regionale USR Liguria, Dott. Loris Azhar Perotti (Direttore incaricato fino a marzo 2020) rappresentando la propria posizione (**all. 9**). Una simile comunicazione veniva inviata tramite PEC anche al Dott. Acerra (**all. 9 bis**). In data **11.7.2020** la Prof.ssa Moretti riceveva una telefonata dalla Segreteria USR Liguria la quale spiegava alla ricorrente che sarebbe stato possibile soltanto un trasferimento in una diversa sede della Liguria, più vicina alla Toscana.

**In data 13.7.2020 la Segreteria dell’USR, dopo ulteriori accertamenti, contattava la Prof.ssa Moretti per rappresentarle che l’unica possibilità di avvicinamento sarebbe stata l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di Lavagna.**

11) La ricorrente veniva quindi invitata a produrre una nuova domanda con richiesta di mobilità su Lavagna. Nello stesso giorno la ricorrente procedeva ad inviare una nuova domanda con richiesta sede di Lavagna ( **all. 10**).

12) In data **15.7.2020** venivano pubblicati gli esiti della mobilità Liguria. La Prof.ssa Moretti veniva assegnata a decorrere dall'1.09.2020 alla sede di Lavagna mentre la domanda di trasferimento interregionale non veniva presa in considerazione (**all. 11**).

13) Infine, in data **22.7.2020** venivano pubblicati gli esiti della mobilità Toscana (**all. 12**), e chiaramente il nominativo della Dott.ssa Moretti non compare.

14) Nel mentre, per le nuove assunzioni a far data dal 01.09.2020, per i vincitori della graduatoria a scorrimento dei Dirigenti del Concorso indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017, sono stati resi disponibili dei posti in Toscana, che invece, la prof.ssa Moretti, seppur collocatasi più in alto nella graduatoria Nazionale di merito, ed avendo chiesto mobilità per diritti riconosciuti dalla Legge 104/92 non ha potuto scegliere e/o ottenere (**all. 13** tabella organico).

Un simile *modus operandi* da parte dell'amministrazione scolastica regionale, il quale non tiene conto delle condizioni di salute della ricorrente, si appalesa gravemente illegittimo per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI GENOVA.**

La competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio.

La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 24-10-2018) 11-01-2019, n. 506 afferma il principio secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al

momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l’unica compatibile con l’anzidetta ratio legis, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)”.

## **II. SULLA PROCEDURA DI MOBILITA’**

In data **5.6.2020** il **Ministero dell’Istruzione** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il Personale scolastico Ufficio II - Dirigenti scolastici pubblicava la **nota n. 14232** ad “*OGGETTO: Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019.*” (**all. 14**). Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, il Ministero riteneva opportuno fornire le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021.

Nelle operazioni di cui all’oggetto le USR devono tenere “*in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantire l’informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 4 del CCNL 08/07/2019*”. L’assegnazione degli incarichi dirigenziali doveva avvenire nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.: “*a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto. (...) b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale. (...) c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. (...) d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale. e) Mutamento d’incarico in casi eccezionali. f) Mobilità interregionale. Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. E’ pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del*

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

*dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali. (...) Termini e adempimenti finali. Si precisa che per l'a.s. 2020/2021 la domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 22 giugno 2020 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici in posizione di stato che potrebbero rientrare dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, incarico sindacale o rientro dall'estero. Entro il 6 luglio 2020 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande, corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici Scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2020, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II.*

La nota del MI sulla mobilità dei Dirigenti Scolastici prot. 0014232 del 05.06.2020, per l'anno 2020/2021, successivamente recepita da ciascun USR con proprio provvedimento, stabiliva, tra le varie disposizioni, un vincolo triennale di permanenza nell'incarico per i neo-immessi come la ricorrente. Al punto 2. Si legge “ l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”. Ma, alla lettera f) della suddetta nota, veniva però esplicitato che per la mobilità interregionale “**Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019,** è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. E' pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

*limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali".* Concludendo, quindi, per un bilanciamento tra le specifiche esigenze, ove i diritti ex legge 104/92 hanno assoluta primarietà.

**In definitiva, il consenso dell'USR di destinazione, con le nuove disposizioni, non sarebbe stato più necessario.**

L'articolo 53 del nuovo Contratto, infatti, modificando il sopra riportato articolo 9, comma 4, del CCNL del 2010, ha eliminato le seguenti parole: "e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta".

Il dirigente scolastico in scadenza di contratto, secondo quanto sopra riportato, può essere destinatario di mobilità interregionale, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta.

Nel caso della dirigente Moretti, all'immotivato silenzio dell'USR Liguria competente, che con il suo adempimento ha già arrecato danno alla ricorrente, è seguito un provvedimento dell'USR Toscana assolutamente frustrante, e pregiudizievole, dei diritti della Preside.

In definitiva, ai fini della mobilità interregionale, non è più necessario avere il consenso del direttore dell'USR della regione richiesta, mentre resta indispensabile l'assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

Nel caso che ci occupa è evidente che la Dirigente Moretti, non ha nemmeno avuto risposta da parte dell'USR Liguria di provenienza, pertanto il suo diritto al trasferimento è stato gravemente leso dall'inadempimento della p.a. mentre, nel frattempo, l'USR Toscana che, in base al nuovo CCNNL, essendo l'USR in entrata, non avrebbe più alcuna competenza, ha provveduto e sta ancora provvedendo, ad assegnare le sedi della Toscana, senza aver sollecitato i pronunciamenti del competente USR in uscita, di fatto concretizzando la lesione subita dalla prof.ssa Moretti, definitivamente estromessa dalle procedure di mobilità interregionale.

Il diritto della Preside Moretti è già stato leso nella precedente fase di assunzione ed assegnazione della sede, ignorando completamente i diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, e continuando nella lesione di tali diritti escludendola dalle procedure di mobilità con circolare del M.I., nel silenzio-inadempimento dell'USR Liguria all'uopo competente.

### **III. SULLA VIOLAZIONE DELLA L. 104/92.**

Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale scolastico (d.lgs. n. 297/94), all'art. 601, rubricato "Tutela dei soggetti portatori di handicap", espressamente stabilisce che *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"* (sebbene tale disposizione sia ultronea, considerato che la legge n. 104/92 trovi già immediata applicazione a tutto il pubblico impiego).

Nella denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse la nota sulla mobilità emessa dal M.I.U.R., nel prevedere il vincolo triennale di permanenza nell'incarico, senza considerare le precedenze ex Legge 104/92, tale disposizione, avente natura di atto amministrativo, dovrà essere disapplicata in quanto in contrasto con una norma di legge attuativa di fondamentali principi costituzionali.

La *ratio legis* è di consentire al lavoratore con grave invalidità di poter scegliere la sede di servizio meno pregiudizievole in ragione del suo stato (nella specie, quella più vicina alla propria residenza ove la ricorrente esegue le terapie per lei essenziali) e non già una sede di servizio in altra regione lontana km dalla propria regione di residenza.

Del resto, il limite del vincolo triennale è stato comunque superato nel momento in cui l'USR Liguria ha consentito al trasferimento della Preside Moretti in altro istituto (quello di Lavagna), ma sempre nei confini regionali!

Ma poter beneficiare della legge 104 (per sé o per congiunti disabili da assistere), restando assegnati ad un istituzione scolastica in una regione diversa rispetto a quella di residenza potendo, invece, secondo la legge esercitare il diritto di priorità nella scelta della sede scolastica più vicino casa, costituisce comunque una violazione dei diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, con nessuna utilità per il lavoratore portatore di handicap.

La disposizione contenuta nel decreto M.I. sulla mobilità è di natura secondaria rispetto alla L. 104/92 di rango primario, pertanto non può violarla.

All'uopo si osserva che pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione della L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente *"i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata"* ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

La Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

La legge n. 104 del 1992, trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

La Giurisprudenza, ormai copiosa, ha evidenziato come sia “ *del tutto irragionevole, in quanto lesiva della primaria esigenza di tutela della persona con handicap grave, la disposizione dell'art. 15 co. 3 del bando cit., nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della legge 104/1992 possa avvenire solo in un momento successivo di “assegnazione della sede di servizio” e cioè quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica. E' invero, illogico non riconoscere le precedenze nella fase iniziale di assegnazione della Regione, limitando la tutela solo in questo più ristretto ambito regionale: risulta, difatti, del tutto indifferente per il lavoratore la scelta tra l'una e l'altra sede, in una Regione comunque distante dal domicilio del familiare da assistere*”.

E' del tutto illogico consentire l'applicazione dei benefici della L. 104/92 solo una volta che la Regione sia stata già designata dal Miur; restando del tutto indifferente per il lavoratore, ormai inesorabilmente lontano dal proprio domicilio, scegliere tra una sede piuttosto che un'altra. La Preside avrebbe dovuto avere riconosciuta la precedenza a scegliere la propria sede nella fase del trasferimento per mobilità interregionale.

**Nel caso in esame, risulta più volte violato il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici di cui alla L. n. 104/92: inizialmente, prevedendo il vincolo di durata triennale per i neo-ds nel**

**decreto che stabiliva le modalità per i trasferimenti, poi con il silenzio-inadempimento dell'USR Liguria competente di fronte alla richiesta di mobilità interregionale presentato dalla Dirigente, successivamente con il provvedimento dell'USR Toscana che, senza averne titolo, escludeva la prof.ssa Moretti dai Dirigenti destinati a rientrare in regione, infine, nuovamente dall'USR Liguria che, violando il vincolo triennale, consentiva il trasferimento della neo-d.s. ma all'interno della regione Liguria!**

Pertanto, in conclusione, si ritiene assolutamente illegittimo il contegno tenuto dalle amministrazioni resistenti, avverso le quali si chiede una condanna ad assegnare e/o trasferire la dirigente Moretti in **una sede di servizio da lei scelta con priorità ai sensi della L. 104/92.**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa in tema per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate attengono a due momenti fondamentali del rapporto di lavoro: l'assunzione ed il trasferimento.

La violazione di tali diritti riconosciuti dalla Legge 104/92, nel caso della Prof.ssa Moretti, si è esplicitata nella fase di trasferimento, comportando una lesione dei diritti riconosciuti in quanto, da neoimmessa, in base alla nota M.I. sulla mobilità, non avrebbe dovuto avere la possibilità di chiedere trasferimento, stante il vincolo triennale.

Non solo la nota sulla mobilità ha frustrato il diritto di scelta della sede ex legge 104/92 della Dirigente, ma il successivo decreto dell'USR Toscana, nel pubblicare l'elenco degli ammessi alla mobilità senza prendere atto del silenzio-inadempimento dell'USR Liguria sulla posizione della Dirigente Moretti affetta da handicap, ha definitivamente violato le tutele già compromesse nella procedura di concorso.

Ciò a maggior ragione, se si considera che l'art. 53 del nuovo CCNL 2016/2018 ha modificato ed integrato la disciplina del mutamento di incarico prevista nel CCNL Area V per dirigenti scolastici, prevedendo per i trasferimenti dei dirigenti unicamente l'emissione del nulla-osta da parte dell'USR competente in uscita.

La questione su cui si controverte è relativa all'interpretazione della L. 104/92, norma primaria, di sicura applicazione nel caso in esame, visto il richiamo fatto dal Testo unico in materia di istruzione art. 601 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297. E' inevitabile, quindi, che la Dirigente avrebbe dovuto avere *“la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*. Gli assunti ai quali è pervenuta la Corte Costituzionale hanno, ormai pacificamente, sancito il particolare valore della L. 104/92 per la garanzia e la tutela dei diritti umani fondamentali,

tutelando la condizione di bisogno della persona affetta da handicap, riconoscendo una posizione di vantaggio al lavoratore in tale condizione. Venendo meno questa priorità si nullificherebbe del tutto la funzione della norma e della tutela giuridica per la persona con invalidità. La Cassazione (sent. n. 6150/2019) sul punto è granitica, l'esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione, ma occorre che egli, la P.A., dimostri la sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte.

Pertanto, è evidente che il Miur ha gestito erroneamente tutta la procedura dei trasferimenti e, l'USR Liguria con il proprio silenzio/inadempimento e l'USR Toscana con il decreto del 10.07.2020, hanno continuato a reiterare la lesione dei diritti della Preside Moretti, riconosciuti ed esercitabili in forza della Legge 104/92.

**Il vincolo triennale di permanenza nell'incarico per i nuovi dirigenti assunti è stata, per chi come la Dirigente Moretti già non aveva potuto scegliere la sede nella propria regione di appartenenza, un'ulteriore frustrazione delle tutele riconosciute dalla Legge 104/92 nella fase di trasferimento.**

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che resta precluso il diritto al trasferimento del lavoratore solo in difetto della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (Cass. 3896/2009), ed è stato dimostrato dalla ricorrente che, ancora ad oggi, ci sono posti disponibili e scegliibili in Toscana.

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

Nelle more del giudizio di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria residenza, sede che le spetta di diritto. E' quanto mai evidente che, una pronuncia giudiziale che intervenisse a conclusione dell'intero processo, sebbene favorevole per la ricorrente riconoscendole il diritto al rientro nella Regione Toscana con scelta prioritaria della sede lavorativa, non potrebbe essere pienamente soddisfattoria, considerando il protrarsi di tale condizione di disagio per la propria salute per mesi fino alla pronuncia definitiva da parte del Giudice del Lavoro.

La Dirigente deve poter godere concretamente del **fondamentale diritto alla salute, che contiene il diritto alle cure, e che si estrinseca anche con il riconoscimento del diritto a scegliere in quale luogo ricevere quest'ultime.** Tale diritto resta insindacabile.

La Dirigente, a causa della sua patologia, riporta grandi difficoltà deambulatorie, e le è molto difficile camminare per lunghi tratti, fare le scale e stare seduta per troppo tempo.

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

A causa dell'emergenza Covid 19, la Dirigente, dovendo spostarsi da una regione all'altra, e restando per lungo tempo ancora pericoloso utilizzare i mezzi pubblici di trasporto, è esposta ad un rischio eccessivo per la sua salute.

Forse anche un'emergenza drammatica quale quella del Covid-19 può servire a dimostrare la necessità che il lavoratore affetto da patologia sia il più vicino possibile alla sua residenza ed al luogo ove espleta le cure necessarie al proprio problema di salute; così come giustamente è previsto dal nostro Ordinamento, per il quale il diritto alla salute e la tutela del lavoratore affetto da handicap sono di rilievo Costituzionale oltretché Sovranazionale.

Il danno non patrimoniale riportato dalla Dirigente è quanto mai evidente, in termini di avvenuta lesione del proprio diritto alla salute, con aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Tali esigenze sono esasperate dagli esiti delle procedure di mobilità, ove l'USR Toscana, malgrado il silenzio dell'USR Liguria in uscita, ha emesso il decreto dei trasferimenti escludendo la Preside Moretti tra i destinatari del provvedimento favorevole al rientro in regione.

E considerando tutti i richiedenti la mobilità che, ad oggi, pur senza avere giustificati motivi oggettivi quali ad esempio essere titolare di diritti ex legge 104/92 per sé o per prossimo congiunto, sono andati ad occupare posti disponibili all'interno della Regione Toscana, concretizzando una reale disparità di trattamento.

Oltretutto, non s'arresta il susseguirsi di tante pronunce giudiziali che stanno sancendo il diritto di altri Presidi a rientrare nella regione Toscana.

Senza voler valutare i nuovi assunti per l'anno 2020/2021 che, a far data dal 01.09.2020, sono andati ad occupare sedi all'interno della Regione Toscana, rendendo del tutto residuale e marginale la possibilità di soddisfazione della dirigente Moretti.

Tutto quanto sopra descritto costituisce un ulteriore aggravio delle lesioni subite dalla Preside Moretti che, nel frattempo, essendo immunodepressa in tempo di Covid-19, sta mettendo gravemente a rischio le proprie condizioni di salute.

Perciò la misura cautelare richiesta ha lo scopo di scongiurare le paventate evenienze negative, facendo giungere la causa nella fase di merito *re adhuc integra* al fine di consentire alla Preside Moretti una sede lavorativa vicino la propria residenza.

Il danno per la P.A. è certamente di entità inferiore rispetto al danno previsto per la ricorrente che, malgrado i diritti ex art. 21 L. 104/92, rischia di veder occupare da altri le sedi della Toscana.

La lesione dei diritti del lavoratore affetto da handicap grave è quanto mai evidente, soprattutto poiché raggiungere questa sede così distante dalla propria abitazione ha portato la Preside a subire

un ulteriore aggravamento delle proprie condizioni di salute, tanto da rivolgersi nuovamente all'Inps (all. 15 domanda di aggravamento invalidità D. S. Moretti).

I tempi del giudizio ordinario si manifestano incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, evidenti ragioni di urgenza fondano perciò la proposizione nonché l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Tanto premesso ed esposto, la Dirigente prof.ssa Moretti, come sopra nel presente procedimento rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Genova, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti (anche in modalità a trattazione scritta o da remoto), i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, e cioè ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di garantire alla ricorrente il diritto, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/92, di scelta prioritaria della sede di servizio più vicina alla propria residenza, tra quelle disponibili, in ordine di preferenza: 1) S.M.S "G.Bartolena" di LIVORNO - 57128 - via Michel,8 – 2) Ist.Comp. "G. Micali" di LIVORNO - 57125 - via Degli Archi,66; 3) D.D. 8^ Cir. "B. Brin" di LIVORNO - 57127 - via Sardegna, 25; 4) D.D. 7^ Cir. "G. Carducci" LIVORNO 57128 p.zza Sforzini, 18; 5) D.D. 4^ Cir. "La Rosa" di LIVORNO – 57128 - via Villari, 19; – 6) D.D. 5^ Circ. " E. De Amicis" - LIVORNO – 57125 - via C. Ferrigni, 1; – 7) L.S. "Enriques" via della Bassata, 19/21 – LIVORNO- 57126; - 8) S.M.S "G. Mazzini"/"G.Gamerra" LIVORNO - 57124 - via Tozzetti, 5; – 9) S.M.S "G.Borsi"/"G.Pazzini" LIVORNO - 57123 via dei Cavalieri; 10) ISIS Mag. "Palli"+ L.C. "Niccolini – LIVORNO - 57125 - via E. Rossi, 6; - 11) D.D. 3^ Cir. "C.Collodi" – LIVORNO – 57124 -LIVORNO via di Salviano, 87; - 12) D.D. 2^ Cir. "A. Benci" – LIVORNO – 57125 via Bernardina, 35; - 13) L.S. "Cecioni" via Galilei, 58 – LIVORNO - 57122 Livorno; 14) ISIS I.T.C. " Vespucci" "Colombo" + I.P.S.C.T. – LIVORNO - via Chiarini, 1; - 15) Ist.Comp. "Don Roberto Angeli" – LIVORNO – 57121 - Via Dudley, 3; - 16) Ist.Comp. "G.Bolognesi/dd Micheli" – LIVORNO- 57122 - via N. Stenone n.18 ; 17) Ist.Comp. I.C. Minerva Benedettini via Della Costituzione,1 57017 Stagno; in via residuale in qualunque Istituzione Scolastica Secondaria Di Secondo Grado sita nel Comune Di Livorno;

**STUDIO LEGALE****Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

- In via subordinata in uno dei seguenti istituti, sempre all'interno della Regione Toscana: 19. Ist.Comp. I.C. Anchise Picchi - COLLESALVETTI - 57014 - via Roma, 47; 20. S.M.S "G.Fattori"/"D.Alighieri - ROSIGNANO SOLVAY - 57013 - via F.lli Bandiera 1; 21. I.C. ERNESTO SOLVAY - DANTE ALIGHIERI - ROSIGNANO MARITTIMO (LI); 22. I.C. G.CARDUCCI - G.FATTORI - ROSIGNANO MARITTIMO (LI); 23. D.D. 1^ Cir. "E. Solvay" - ROSIGNANO SOLVAY - 57013 - via E. Solvay, 31; 24. Istituto Comprensivo "Niccolò Pisano" Via F. Andò, 3 - Marina di Pisa; 25. D.D. 2^ Cir. "Collodi" - CECINA - 57023 - via Sforza, 6; 26. D.D. 1^ Cir. "F.Guerrazzi" - CECINA - 57023 - via G.B.Vico, 1; 27. S.M.S "G.Galilei"/"L. da Vinci" - CECINA - 57023 - via Fucini, 3 Vill.Scol.; 28. L.S. "Fermi" (con sez. Liceo Classico e Ist. Mag.) - CECINA - 57023 - Via Ambrogi;

- In via ulteriormente subordinata in una delle Istituzioni Scolastiche Site Nel Comune Di Pisa, con precedenza per i Licei.

- In via subordinata gradata, in qualsiasi istituzione scolastica, il più vicino possibile alla residenza della ricorrente, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (ergo sede non disagiata) o comunque all'interno della Regione Toscana e, quindi, accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere con priorità il trasferimento presso la sede lavorativa più vicina alla propria residenza ai sensi della legge n. 104/92;
- condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assegnazione della ricorrente in uno degli istituti scolastici nei ruoli della Regione Toscana, in particolare nella provincia di Livorno, con il seguente ordine di preferenza: 1) S.M.S "G.Bartolena" di LIVORNO - 57128 - via Michel, 8 - 2) Ist.Comp. "G. Micali" di LIVORNO - 57125 - via Degli Archi, 66; 3) D.D. 8^ Cir. "B. Brin" di LIVORNO - 57127 - via Sardegna, 25; 4) D.D. 7^ Cir. "G. Carducci" LIVORNO 57128 p.zza Sforzini, 18; 5) D.D. 4^ Cir. "La Rosa" di LIVORNO - 57128 - via Villari, 19; - 6) D.D. 5^ Circ. "E. De Amicis" - LIVORNO - 57125 - via C. Ferrigni, 1; - 7) L.S. "Enriques" via della Bassata, 19/21 - LIVORNO - 57126; - 8) S.M.S "G. Mazzini"/"G.Gamerra" LIVORNO - 57124 - via Tozzetti, 5; - 9) S.M.S "G.Borsi"/"G.Pazzini" LIVORNO - 57123 via dei Cavalieri; 10) ISIS Mag. "Palli" + L.C. "Niccolini" - LIVORNO - 57125 - via E. Rossi, 6; - 11) D.D. 3^ Cir. "C.Collodi" - LIVORNO - 57124 - LIVORNO via di Salviano, 87; - 12) D.D. 2^ Cir. "A. Benci" - LIVORNO - 57125 via Bernardina, 35; - 13) L.S. "Cecioni" via Galilei, 58 - LIVORNO - 57122 Livorno; 14) ISIS I.T.C. "Vespucci" "Colombo" + I.P.S.C.T. - LIVORNO - via Chiarini, 1; - 15) Ist.Comp. "Don Roberto Angeli" - LIVORNO - 57121 - Via Dudley, 3; - 16) Ist.Comp. "G.Bolognesi/dd Micheli" - LIVORNO - 57122 - via N. Stenone n.18; 17) Ist.Comp. I.C.

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

Minerva Benedettini via Della Costituzione,1 57017 Stagno; in via residuale in qualunque Istituzione Scolastica Secondaria Di Secondo Grado sita nel Comune Di Livorno; In via subordinata in uno dei seguenti istituti, sempre all'interno della Regione Toscana: 19. Ist.Comp. I.C. Anchise Picchi - COLLESALVETTI - 57014 - via Roma, 47; 20. S.M.S "G.Fattori"/"D.Alighieri -ROSIGNANO SOLVAY - 57013 - via F.lli Bandiera 1; 21. I.C. ERNESTO SOLVAY - DANTE ALIGHIERI - ROSIGNANO MARITTIMO (LI); 22. I.C. G.CARDUCCI - G.FATTORI -ROSIGNANO MARITTIMO (LI); 23. D.D. 1^ Cir."E. Solvay" - ROSIGNANO SOLVAY - 57013 - via E. Solvay, 31; 24.Istituto Comprensivo "Niccolò Pisano" Via F. Andò, 3 - Marina di Pisa; 25. D.D. 2^ Cir. "Collodi" - CECINA - 57023 - via Sforza,6; 26. D.D. 1^ Cir. "F.Guerrazzi" - CECINA - 57023 - via G.B.Vico, 1; 27. S.M.S "G.Galilei"/"L. da Vinci" - CECINA - 57023 - via Fucini, 3 Vill.Scol.; 28.L.S. "Fermi" (con sez. Liceo Classico e Ist. Mag.) - CECINA -57023 - Via Ambrogi; In via residuale, in qualsiasi istituzione scolastica, il più vicino possibile alla residenza della ricorrente, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (ergo sede non disagiata) o comunque all'interno della Regione Toscana, con precedenza per i Licei;

- in subordine, ordinare all'USR Liguria di emettere nulla-osta al trasferimento/mobilità interregionale in uscita verso la Regione Toscana e nel contempo ordinare all'USR Toscana di integrare il decreto mobilità inserendo la dirigente Moretti Rita tra i beneficiari della mobilità interregionale, se del caso disapplicando la circolare sulla mobilità emessa dal M.I. prot. 0014232 del 05.06.2020 nonché dall'USR Liguria e dall'USR Toscana nella parte in cui si prevede il vincolo triennale per i neo-immessi anche per quelli affetti da handicap e qualsiasi atto presupposto, connesso o conseguente, nella parte in cui prevede il vincolo di durata triennale nell'incarico per tutti i dirigenti neo-immessi anche se affetti da handicap, e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad, pertanto consentire il trasferimento della ricorrente nei ruoli della Dirigenza scolastica della Regione Toscana secondo le preferenze come sopra espresse;

-Si chiede riconoscersi nei confronti della ricorrente una somma che sarà valutata di giustizia ai fini del risarcimento del danno patito.

Si allegano documenti:

all. 1 bando di concorso;

all. 2 stralcio graduatoria;

all. 3 decreto n. 35372 del 01.08.2019;

all. 4 doc medica Moretti;

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

- all. 5 superamento anno di prova nella sede di Savona;
- all. 6 doc invalidità Moretti;
- all. 7, 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater domanda mobilità interregionale con allegati;
- all. 9 mail del 01.07.2020 all'USR Liguria; all. 9 bis pec al dott. Acerra;
- all. 10 domanda per ottenimento sede di Lavagna;
- all. 11 assegnazione sede di Lavagna;
- all. 12 esiti mobilità in Toscana;
- all. 13, 13 bis tabella Organico;
- all. 14 nota n. 14232 del 05.06.2020;
- all. 15 domanda di aggravamento invalidità D. S. Moretti;
- all. 16 CCNL;
- all. 17 giurisprudenza.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., documentazione circa gli altri Dirigenti titolari di benefici ex L. 104/92 con punteggio analogo o inferiore che siano stati assegnati alla Regione Toscana in seguito alla procedura di mobilità 2020, con la data della presa di servizio e con l'indicazione della posizione e del punteggio riportato in graduatoria, eventuali requisiti ex Legge 104/92, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, del presente procedimento, come per legge, da liquidarsi sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato versato è pari a euro 259,00.

Formia, Genova lì 30.11.2020

Avv. Ester Tallini

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX  
ART. 151 C.P.C.

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

Sottoscritta avv. Ester Tallini (C.F: TLLSTR85T48D708W), procuratore e difensore della ricorrente ut supra, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.estertallini@pec.it,

considerato che

che l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo ad incidere sulla posizione di tutti gli altri Dirigenti Scolastici, inseriti nell'elenco dei trasferimenti, che sarebbero eventualmente pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di individuare gli indirizzi di domicilio e/o di residenza di tali soggetti,

chiede

di essere autorizzata ex art. 151 c.p.c. ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità stabilite che l'Ill.mo Giudicante indicherà.

Formia - Genova, lì 30.11.2020

Avv. Ester Tallini